



Unione europea
Fondo sociale europeo



Regione Liguria

-
- Programma Operativo Regione Liguria 2007–2013
- Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
- FONDO SOCIALE EUROPEO
-
- ASSE II – OCCUPABILITÀ
- Obiettivo specifico
- e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare
- attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro,
- all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
-
- Legge regionale 1° agosto 2008, n.30
- Norme regionali per la promozione del lavoro
- Articolo 36 – Incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo
- indeterminato
-
- **Indirizzi operativi per l'applicazione**
- **dell'Accordo Quadro di attuazione del**
- **Piano Straordinario di Interventi a**
- **sostegno dell'occupazione a seguito**
- **della crisi economica in atto**
- **(d.G.R. 835/2009)**
-
- **Anni 2009 e 2010**
-
-
-
-

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura

INDICE

| | | |
|------------|---|----|
| <u>1.</u> | <u>Contesto normativo di riferimento</u> | 3 |
| <u>2.</u> | <u>Obiettivi e Finalità</u> | 5 |
| <u>3.</u> | <u>Ambito di applicazione</u> | 5 |
| <u>4.</u> | <u>Individuazione delle assi, degli obiettivi specifici a valere sul PO CRO FSE</u> | 6 |
| <u>5.</u> | <u>Individuazione degli interventi a valere sulla l.r. 30/2008</u> | 7 |
| <u>6.</u> | <u>Destinatari</u> | 7 |
| <u>7.</u> | <u>Interventi attivabili a valere sul PO CRO FSE</u> | 8 |
| 7.1. | <u>Indicazioni generali sull'offerta dei servizi</u> | 8 |
| 7.2. | <u>Potenziamento delle competenze</u> | 8 |
| 7.3. | <u>Progetto integrato</u> | 9 |
| 7.4. | <u>Borse Formative (Destinatari di Tipologia A)</u> | 9 |
| | <u>Descrizione dell'intervento</u> | 9 |
| | <u>Destinatari</u> | 9 |
| | <u>Stima dell'utenza potenziale</u> | 10 |
| | <u>Criteri di selezione</u> | 10 |
| | <u>Quote di riserva</u> | 10 |
| | <u>Progetti integrati</u> | 10 |
| 7.5. | <u>Formazione per una nuova occupazione (Destinatari di Tipologia B)</u> | 10 |
| | <u>Descrizione dell'intervento</u> | 10 |
| | <u>Destinatari</u> | 10 |
| | <u>Stima dell'utenza potenziale</u> | 11 |
| | <u>Criteri di selezione</u> | 11 |
| | <u>Quote di riserva</u> | 11 |
| | <u>Progetti integrati</u> | 11 |
| <u>8.</u> | <u>Interventi attivabili a valere sulla l.r. 30/2008 (Destinatari di Tipologia C)</u> | 11 |
| 8.1. | <u>Descrizione dell'intervento</u> | 11 |
| 8.2. | <u>Destinatari</u> | 12 |
| 8.3. | <u>Stima dell'utenza potenziale</u> | 12 |
| 8.4. | <u>Criteri di selezione</u> | 12 |
| 8.5. | <u>Quote di riserva</u> | 12 |
| <u>9.</u> | <u>Spese ammissibili</u> | 13 |
| <u>10.</u> | <u>Aiuti di Stato</u> | 13 |
| <u>11.</u> | <u>Durata</u> | 13 |
| <u>12.</u> | <u>Criteri di ripartizione dei finanziamenti</u> | 13 |
| 12.1. | <u>Risorse PO CRO FSE</u> | 13 |
| 12.2. | <u>Risorse l.r. 30/2008</u> | 13 |
| <u>13.</u> | <u>Finanziamenti</u> | 14 |
| 13.1. | <u>Risorse PO CRO FSE</u> | 14 |
| 13.2. | <u>Risorse l.r. 30/2008</u> | 14 |
| <u>14.</u> | <u>Valutazione e Monitoraggio</u> | 15 |
| <u>15.</u> | <u>Sistema Informativo</u> | 15 |
| <u>16.</u> | <u>Informazione e Comunicazione</u> | 15 |
| <u>17.</u> | <u>Disposizioni finali</u> | 15 |

1. Contesto normativo di riferimento

I presenti Indirizzi Operativi trovano riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche:

- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) N. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
- Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) N. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Rettifica all'articolo 7 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, pubblicata sulla GUCE serie L.111/51 del 05 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli e abrogativo del regolamento 1860/2004;
- Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" (norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno che applica la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 83/01 "Quadro temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel conteso della crisi economica e finanziaria attuale";
- Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Documento strategico regionale 2007-2013 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2007 n.771;
- Programma Operativo Regionale Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" Fondo sociale europeo - Regione Liguria 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5474 del 7/11/2007 (di seguito per brevità denominato "*PO CRO FSE*");
- Decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Legge 14 febbraio 2003, n.30 (Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

- Decreto del 7 dicembre 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (Aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013);
- Legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale);
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
- Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);
- Legge regionale 1 agosto 2008, n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
- Manuali per la Gestione e per la Rendicontazione, approvati dalla Regione Liguria con Decreto del Direttore Generale 28 aprile 2005 n. 146 e successive modificazioni, confermati, per quanto riguarda la programmazione 2007/2013 del *PO CRO FSE*, con decreto del Direttore Generale del 28 luglio 2008 n. 204;
- Manuale Controlli di Primo Livello dell'Autorità di Gestione del *PO CRO FSE* approvato con decreto del Dirigente 28 luglio 2008 n. 2064;
- Decreto del Dirigente n. 3611 del 9 dicembre 2008 (Disposizioni in materia di aiuti di stato destinati alla formazione non soggetti a notifica);
- Criteri per la distribuzione territoriale dei Centri per l'Impiego di cui al comma 1, art.16 della Legge Regionale n.27/98, approvati con deliberazione della Giunta regionale n.1215 del 22 ottobre 1999;
- Indirizzi Operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi n.181/2000 e n.297/2002 approvati con deliberazione della Giunta regionale n.811 del 11 luglio 2003;
- Indirizzi Operativi in ordine alla realizzazione in Liguria del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.), della Borsa Continua del Lavoro, ed alle loro interconnessioni con il Sistema Informativo Integrato Regionale per l'Occupazione (S.I.R.I.O.) approvati con deliberazione della Giunta regionale n.1501 del 28 novembre 2003;
- Patto per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ligure siglato in data 1° dicembre 2008 dalla Regione Liguria con le Parti Economiche e Sociali al fine di individuare azioni strategiche condivise per promuovere lo sviluppo sostenibile, sostenere il miglioramento della posizione delle imprese liguri rispetto ai concorrenti valorizzando la qualità e la stabilità del lavoro e dell'occupazione;
- Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8 della l.r.30/2008 e impegno a favore delle Province Liguri approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1767 del 22 dicembre 2008;
- Documento "Piano Ponte 2006/2007" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2006 n.23 integrato e prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 2008 n.46;

I presenti Indirizzi Operativi sono inoltre strettamente correlati ai seguenti atti con i quali si integrano e a cui fanno espresso riferimento:

- Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 19 giugno 2009 n.835 (di seguito per brevità denominato "*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione*");
- Disposizioni Attuative delle Azioni del *PO CRO FSE*, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2009 n.824 (di seguito per brevità denominate "*Disposizioni Attuative 2009-2013*");
- Piano Straordinario degli Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto approvato con deliberazione di Giunta Regionale 6 febbraio 2009, n.104.

2. Obiettivi e Finalità

Le iniziative che la Regione Liguria intende mettere in atto per fronteggiare le crisi occupazionali si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche previste dall'Unione Europea e si sviluppano attraverso il coordinamento istituzionale con le Province e gli altri Enti Locali e la concertazione con le Parti sociali.

Per raggiungere tale finalità occorre agire in due direzioni: fare in modo che le imprese siano messe in grado di reagire con rapidità alle difficoltà economiche e garantire la sicurezza ai lavoratori mediante misure efficaci di reimpiego accompagnate da forme adeguate di sostegno e supporto.

L'attuale sistema degli ammortizzatori sociali soffre però di limiti strutturali che non ne consentono l'estensione universale e che derivano, da un lato, dai vincoli organizzativi e di spesa e, dall'altro, da un quadro normativo parcellizzato, sia in termini di misure che di competenze.

L'impianto di tale sistema si caratterizza per una logica frammentata e segmentata per dimensione, categoria d'impresa e contratto di lavoro. L'attuale introduzione delle estensioni in deroga sembra solo parzialmente attenuare le iniquità distributive poiché esse mantengono una logica settoriale e soffrono di uno scarso collegamento con le politiche attive.

In un contesto di risorse limitate come l'attuale diventa ancor più necessario definire una strategia organica e trasparente che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui servizi al lavoro, tenda ad una protezione personalizzata e, nello stesso tempo, universale ed omogenea di ciascun cittadino.

Gli obiettivi che la Regione Liguria si prefigge con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione* sono i seguenti:

- Assicurare tendenzialmente a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un intervento di accompagnamento al lavoro e di sostegno al reddito, personalizzabile sulla base delle esigenze e della storia di ciascuno attingendo da un insieme di strumenti attivabili. Per ottenere questo risultato occorre modulare l'intervento non in via generale, ma a partire dalla specifica condizione del lavoratore e della sua possibilità di accedere o meno agli strumenti ordinari.
- Ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga e di quelli ordinari ed il ricorso a politiche attive finanziate con fondi comunitari, statali e regionali.
- Garantire la coerenza del ricorso ai vari strumenti evitando il più possibile un loro uso improprio o distorto e tenendo presente la necessità di operare in modo coordinato sia a favore delle persone che godono dei benefici ordinari, sia di quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga, sia di quelle che sono escluse da ogni forma di beneficio.
- Separare i casi nei quali dovrà essere perseguito il mantenimento in azienda operando possibilmente in una logica anticipatoria (sospensione temporanea per mancanza di lavoro o per crisi strutturale) da quelli nei quali occorrerà accompagnare il lavoratore verso un nuovo impiego (messa in mobilità, licenziamento o risoluzione per scadenza dei termini).
- Sostenere le imprese in termini di sviluppo produttivo e di sostegno della formazione continua per evitare che le difficoltà congiunturali portino alla cessazione delle attività.
- Applicare un "Patto per la ricerca occupazionale" regionale che costituisca il prerequisito per poter accedere alle azioni previste dal piano e che sia stato preventivamente concordato con le Parti sociali.

3. Ambito di applicazione

I soggetti attuatori dei presenti Indirizzi Operativi sono le Amministrazioni Provinciali alle quali, in relazione alla ripartizione e separazione delle funzioni tra gli organismi ai sensi della legge regionale 11

maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione, e orientamento), della legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e della legge regionale 1 agosto n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), la Regione Liguria attribuisce la qualifica di Organismo Intermedio per lo svolgimento di compiti dell'Autorità di Gestione.

Tenuto conto dell'imprevedibilità, sia sotto l'aspetto della durata che dell'intensità della crisi economica in atto, della complessità dei servizi da erogare nei diversi territori provinciali, nonché della necessità di accompagnare gli interventi con efficienti sistemi informativi di supporto ed efficaci azioni di comunicazione, i presenti Indirizzi Operativi assumono carattere sperimentale.

Gli interventi di cui ai presenti Indirizzi Operativi si attengono al principio chiave per l'attuazione dell'intera operazione della personalizzazione dell'intervento che presta una chiara attenzione all'individuo allo scopo di fornire con rapidità e qualità un insieme di prestazioni finalizzate al miglioramento della sua condizione professionale nel mercato del lavoro. Tale principio costituisce elemento imprescindibile per l'ammissibilità della spesa.

4. Individuazione delle assi, degli obiettivi specifici a valere sul PO CRO FSE

I presenti Indirizzi Operativi si pongono nell'ambito dell'Asse II - Occupabilità e delle priorità identificate dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.1081/2006.

Per quanto precisato e specificato al paragrafo 5 delle citate *Disposizioni Attuative 2009-2013* nei limiti dei campi di intervento o attuativi individuati, è oggetto dei presenti Indirizzi Operativi il seguente Asse ed Obiettivo specifico comune e regionale:

| Priorità regolamento FSE | Asse | Obiettivo specifico comune | Declinazione regionale dell'obiettivo specifico P.O. Liguria |
|---|--------------------|---|--|
| 1b) Migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e di lunga durata, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro | II Occupabilità | e. Attuare politiche del lavoro attive e prevenire, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese | e.3. Sostenere la crescita quali quantitativa e il consolidamento dell'occupazione attraverso percorsi integrati |

Asse II - Occupabilità

1b) Migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro.

In particolare i presenti Indirizzi Operativi disciplinano gli interventi rivolti al conseguimento del seguente Obiettivo Specifico comune e), riportato nella tabella sottostante, unitamente alla sua Declinazione Regionale e.3) nonché alla pertinente categoria di spesa e alle attività a titolo esemplificativo indicate nel *PO CRO FSE*:

| Obiettivo specifico comune | Declinazione regionale degli obiettivi specifici P.O. Liguria | Cat. Ob. Spec. Reg. | Attività |
|---|--|---------------------|---|
| e. Attuare politiche del lavoro attive e prevenire, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese | e.3. Sostenere la crescita quali quantitativa e il consolidamento dell'occupazione attraverso percorsi integrati | 66 | Iniziative di alternanza, tirocinio aziendale, work experience |
| | | | Interventi per la crescita individuale attraverso la presa a carico, informazione, formazione e orientamento |
| | | | Sviluppo di percorsi integrati di formazione (anche usando lo strumento del catalogo e/o voucher) mirati a target specifici e per professionalità richieste nel mercato |
| | | | Misure di accompagnamento, indagini e ricerche per la realizzazione degli obiettivi |

5. Individuazione degli interventi a valere sulla l.r. 30/2008

Con deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 2008 n. 46 è stato prorogato e integrato ai sensi dell'articolo 64, comma 2 della l.r. 30/2008 il documento "Piano Ponte 2006-2007" di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio n.23/2006;

Tale integrazione per quanto riguarda gli indirizzi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f) della medesima legge regionale ha previsto che il Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 15 della l.r. 30/2008 è ripartito tra le Province, quali unici soggetti attuatori, secondo i criteri definiti al punto 13 della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 699/2008 ed è così suddiviso fra le varie tipologie di intervento:

- il 10 per cento dei finanziamenti complessivamente disponibili per le spese di parte corrente è finalizzato alle attività di promozione, informazione e divulgazione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 che prevedono la possibilità di promuovere, informare e dare divulgazione ai contenuti della legge da parte di diversi Enti ed Istituzioni, tra cui le Province;
- il 90 per cento dei finanziamenti complessivamente disponibili per le spese di parte corrente è finalizzato agli incentivi di cui all'articolo 36 della l.r. 30/2008 che prevede la concessione di contributi di parte corrente, da parte delle Province ai datori di lavori che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti;
- i finanziamenti complessivamente disponibili per le spese in conto capitale sono finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 45 della l.r. 30/2008 che prevede la concessione di contributi in conto capitale da parte delle Province ai soggetti che sono in giovane età per favorire il consolidamento delle attività e capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo, oltre alla concessione di contributi a potenziali imprenditori.

I presenti Indirizzi Operativi si riferiscono agli interventi come sopra individuati **in attuazione dell'articolo 36** della l.r. 30/2008.

6. Destinatari

Gli interventi di cui ai presenti Indirizzi Operativi sono rivolti a favore dei seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:

- lavoratori subordinati a tempo indeterminato ammessi ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con cessazione dell'esercizio dell'impresa per i quali non sia previsto il rientro in azienda ai sensi della vigente normativa nazionale nonché lavoratori licenziati in mobilità indennizzata ai sensi della normativa vigente nazionale (**Tipologia A**);

- lavoratori disoccupati, ivi compresi quelli in mobilità non indennizzata, che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o precario, per un periodo di almeno due anni nell'ultimo triennio (**Tipologia B**);
- lavoratori inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/2008 (**Tipologia C**) e pertanto:
 - a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
 - b) licenziati che usufruiscono o meno di ammortizzatori sociali;
 - c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazione aziendali;
 - d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
 - e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al d.lgs. 276/2003;
 - f) occupati che intendono cambiare lavoro.

7. Interventi attivabili a valere sul PO CRO FSE

7.1. Indicazioni generali sull'offerta dei servizi

L'attività degli operatori dei Servizi al Lavoro è volta a valutare e concordare con il diretto interessato i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione.

La Regione mette a disposizione una pluralità di misure formative di orientamento e di accompagnamento, fruibili anche a distanza, in forma individuale o di gruppo espressamente mirate a favore dei beneficiari di cui all'articolo precedente:

- **per le persone di cui alla Tipologia A):** borse formative per il lavoro destinate a promuovere il reinserimento lavorativo e consistenti nell'assegnazione di borse di formazione per esperienze lavorative presso datori di lavoro, accompagnate da ulteriori interventi integrativi individuati tra quelli riportati a titolo esemplificativo in allegato A) dell'*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione*;
- **per le persone di cui alla Tipologia B):** iniziative di formazione per una nuova occupazione tese a promuovere azioni di sostegno all'inserimento lavorativo e consistenti in percorsi integrati di formazione, accompagnate da ulteriori interventi integrativi che saranno individuati tra quelli riportati a titolo esemplificativo in allegato A) dell'*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione*;
- **per le persone di cui alla Tipologia C):** iniziative di promozione dell'occupazione a tempo indeterminato consistenti in un finanziamento a fondo perduto concesso ai datori di lavoro sotto forma di sgravio contributivo per ogni assunzione effettuata ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30/2008.

Per essere avviato agli interventi di cui ai presenti Indirizzi Operativi il lavoratore deve sottoscrivere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale e all'adesione a una proposta di lavoro congruo ai sensi della vigente normativa

Si ribadisce la centralità del ruolo dei Centri per l'Impiego che, tramite la presa in carico della persona, la definizione del patto per la ricerca occupazionale previsto dalla d.G.R. 811/2003 e l'individuazione dell'intervento più idoneo, indirizzano il soggetto verso la misura più consona tra quelle previste ed attivabili.

7.2. Potenziamento delle competenze

I lavoratori sono presi in carico dal Centro per l'Impiego nel cui territorio il lavoratore ha eletto domicilio e usufruiscono di servizi specifici e mirati di accoglienza, anche in forma seminariale, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni, sulla base dei quali sono successivamente avviati ad azioni personalizzate di:

- a) aggiornamento delle competenze, in relazione alle esigenze professionali attuali o potenziali dei settori produttivi, per i lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda;
- b) riqualificazione e ricollocazione, anche attraverso azioni di miglioramento e adeguamento delle competenze possedute, per i lavoratori licenziati o sospesi senza possibilità di rientro in azienda.

L'attività degli operatori dei Centri per l'Impiego è quindi volta a valutare e concordare con il diretto interessato i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione.

7.3. Progetto integrato

L'obiettivo di attivare interventi facenti parte di un unico Progetto Integrato si realizza mediante azioni finalizzate alla qualificazione o riqualificazione delle persone interessate, nell'ambito di due grandi aree di intervento tra loro coordinate e integrate: i servizi formativi e i servizi al lavoro secondo quanto previsto dal Paragrafo 8 "Standard di Riferimento" della Parte B "Interventi attivabili a titolarità provinciale" delle *Disposizioni Attuative 2009-2013* cui qui si fa espresso rinvio.

Il particolare carattere di urgenza, motivato dalla necessità di attivare le misure previste dai presenti Indirizzi Operativi in forma coordinata e correlata all'erogazione delle indennità alle persone interessate, richiede l'individuazione di modalità di affidamento dei servizi di politiche attive che consentano un rapido avvio dei servizi medesimi, pur nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

In considerazione della peculiare tipologia dei destinatari degli interventi, l'insieme dei servizi erogabili sono organizzati secondo la logica del "Progetto Integrato", sia dal punto di vista dell'attivazione che da quello della gestione.

I destinatari dei servizi beneficeranno pertanto di una proposta di interventi composta da tipologie diverse di attività facenti parte di un unico percorso personalizzato e coerente.

La natura integrata delle azioni previste nell'ambito dell'*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione* richiede infatti che l'organizzazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi risponda alle specifiche esigenze delle singole persone interessate.

Il Progetto Integrato è così finalizzato alla realizzazione di tutte le misure necessarie al rientro al lavoro o alla ricollocazione dei destinatari coinvolti dalla crisi.

7.4. Borse Formative (Destinatari di Tipologia A)

Descrizione dell'intervento

I Servizi al Lavoro prendono in carico i lavoratori offrendo loro la possibilità di sostenere uno o più colloqui di orientamento finalizzati ad individuare, mediante bilancio delle competenze, un percorso di ricollocazione condiviso coerente con i fabbisogni professionali delle aziende presenti sul territorio. Tale percorso viene codificato in un piano di azione individuale sottoscritto attraverso il patto per la ricerca occupazionale.

Al datore di lavoro che accoglie persone in work-experiences spetta un rimborso delle spese per attività di assistenza e tutoraggio per un periodo massimo di 10 mesi. Al lavoratore avviato alla work-experience spetta un'indennità di partecipazione.

Per l'attivazione di borse formative si applicano i seguenti standard di riferimento secondo quanto previsto alle *Disposizioni Attuative 2009-2013*:

- | | |
|---|--|
| • lavoro di preparazione e assistenza del tutor | 22 ore per utente in fase di avvio 18 ore per utente a regime |
| • Costo orario | € 51,65 |
| • Costo per servizio erogato in avvio | € 1.136,21 |
| • Costo per servizio erogato a regime | € 929,62 |
| • Costo dell'aiuto al destinatario | € 309,87 / mese |

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone appartenenti alla Tipologia A) del punto 6.

Stima dell'utenza potenziale

Ai fini della stima dell'utenza potenziale può essere preso in considerazione il numero delle persone che risultano inserite in lista di mobilità che, al 3 agosto 2009, ammonta a 9.712 unità.

Criteri di selezione

I criteri per la selezione dei lavoratori che possono essere avviati all'intervento sono definiti dalle Province in modo condiviso secondo modalità che offrano garanzia di trasparenza e che tengano conto delle caratteristiche dei beneficiari delle azioni. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio della Liguria, tali modalità sono validate dalle Strutture regionali.

Quote di riserva

Sono previste le seguenti quote di riserva sul totale degli interventi:

- almeno il 20% degli interventi è riservato alle persone con più di 45 anni di età;
- almeno il 50% degli interventi è riservato alle donne.

Progetti integrati

Al fine della realizzazione del progetto integrato come definito al punto 7.3, l'intervento può essere accompagnato da ulteriori azioni integrative individuate, sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei beneficiari, tra le seguenti previste dagli standard di riferimento dei servizi erogabili di cui alle *Disposizioni Attuative 2009-2013*:

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
- Bilancio di competenze;
- Counselling;
- Integrazione Formazione/Istruzione;
- Mobilità geografica assistita;
- Consulenza/tutoraggio per percorsi di outplacement;
- Formazione individualizzata (voucher);
- Interventi rivolti allo sviluppo e al consolidamento dell'imprenditorialità.

7.5. Formazione per una nuova occupazione (Destinatari di Tipologia B)

Descrizione dell'intervento

I Servizi al Lavoro prenderanno in carico le persone offrendo la possibilità di sostenere uno o più colloqui di orientamento, il bilancio delle competenze, la definizione condivisa di un piano di azione individuale, e la sottoscrizione del patto per la ricerca occupazionale.

L'intervento consiste in servizi di formazione, diretti all'erogazione di contenuti formativi e di supporto, definiti di concerto con gli attori del sistema e, in particolare, con gli enti di formazione accreditati, per definire e implementare un modello che consenta di sviluppare e certificare le competenze professionali prevedendo la progettazione di moduli ad hoc (potenziamento delle capacità negoziali, messa a fuoco delle aree personali di mobilità professionale, ecc.).

Per il rafforzamento di moduli formativi professionalizzanti si applicano i seguenti standard di riferimento secondo quanto previsto alle *Disposizioni Attuative 2009-2013*:

- Durata media 120 ore
- Costo orario € 10,07 ora/allievo

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone appartenenti alla Tipologia B) del punto 6.

Stima dell'utenza potenziale

Ai fini della stima dell'utenza potenziale può essere preso in considerazione il numero delle persone che risultano aver lavorato almeno due anni nel precedente triennio che, al 3 agosto 2009, ammonta a 12.023 unità.

Criteri di selezione

I criteri per la selezione dei lavoratori che possono essere avviati all'intervento sono definiti dalle Province in modo condiviso secondo modalità che offrano garanzia di trasparenza e che tengano conto delle caratteristiche dei beneficiari delle azioni. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio della Liguria, tali modalità sono validate dalle Strutture regionali.

Quote di riserva

Sono previste le seguenti quote di riserva sul totale degli interventi:

- almeno il 20% degli interventi è riservato alle persone con più di 45 anni di età;
- almeno il 50% degli interventi è riservato alle donne.

Progetti integrati

Al fine della realizzazione del progetto integrato come definito al punto 7.3, l'intervento può essere accompagnato da ulteriori azioni integrative individuate, sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei beneficiari, tra le seguenti previste dagli standard di riferimento dei servizi erogabili di cui alle *Disposizioni Attuative 2009-2013*:

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;
- Bilancio di competenze;
- Counselling;
- Work experiences;
- Mobilità geografica assistita;
- Consulenza/tutoraggio per percorsi di outplacement;
- Formazione individualizzata (voucher);
- Interventi rivolti allo sviluppo e al consolidamento dell'imprenditorialità.

8. Interventi attivabili a valere sulla l.r. 30/2008 (Destinatari di Tipologia C)

8.1. Descrizione dell'intervento

Le Province concedono, secondo quanto previsto dall'articolo 36 della legge regionale 30/2008, agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.

L'incremento del numero dei dipendenti deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa, rilevato per ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati mediamente nel corso dell'anno precedente la richiesta di contributo.

Per il calcolo dell'incremento i lavoratori a tempo parziale, ma con contratto a tempo indeterminato, devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato di cui al decreto legislativo 276/2003, qualora superino la soglia minima percentuale rispetto ai contratti in scadenza stabilita dal Piano d'Azione Regionale, fatte salve condizioni di maggior favore previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Per la promozione delle assunzioni i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.

Le agevolazioni consistono nel pagamento, per un periodo massimo di due anni, di una quota percentuale, pari ad almeno il cinquanta per cento, dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa per ciascun lavoratore assunto. La Regione e le Province, al fine di semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative, stipulano pertanto una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per definire le modalità di trasferimento diretto all'Istituto medesimo delle agevolazioni riconosciute alle imprese.

Gli importi delle agevolazioni per ciascun lavoratore assunto sono riportati nella seguente tabella.

| Intervento | Contratto | Importo unitario | Disabili(*) e Svantaggiati |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Minore di 45 anni | Tempo Pieno | € 5.000,00 | € 7.500,00 |
| | Tempo Parziale (**) | € 2.500,00 | € 3.750,00 |
| Maggiore di 45 anni | Tempo Pieno | € 9.000,00 | € 10.800,00 |
| | Tempo Parziale (**) | € 4.500,00 | € 5.400,00 |
| Minore di 45 anni con accordo sindacale | Tempo Pieno | € 7.500,00 | € 11.250,00 |
| | Tempo Parziale (**) | € 3.750,00 | € 5.625,00 |
| Maggiore di 45 anni con accordo sindacale | Tempo Pieno | € 10.000,00 | € 12.000,00 |
| | Tempo Parziale (**) | € 5.000,00 | € 6.000,00 |

(*) oltre l'obbligo previsto ai sensi della legge 68/1999.

(**) di durata pari ad almeno il 50 per cento dell'orario contrattuale.

La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.

8.2. Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le persone appartenenti alla Tipologia C) del punto 6.

I nuovi lavoratori assunti non devono aver svolto nell'impresa che li assume attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi ventiquattro mesi prima della nuova assunzione.

8.3. Stima dell'utenza potenziale

Ai fini della stima dell'utenza potenziale può essere preso in considerazione il numero delle persone che risultano essere state assunte a tempo indeterminato nel periodo 1° agosto 2008 – 31 luglio 2009, che ammonta a 45.328 unità.

8.4. Criteri di selezione

I criteri per la selezione dei lavoratori che possono essere avviati all'intervento sono definiti dalle Province in modo condiviso secondo modalità che offrano garanzia di trasparenza e che tengano conto delle caratteristiche dei beneficiari delle azioni. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio della Liguria, tali modalità sono validate dalle Strutture regionali.

8.5. Quote di riserva

Sono previste le seguenti quote di riserva sul totale degli interventi:

- almeno il 20% degli interventi è riservato alle persone con più di 45 anni di età;
- almeno il 50% degli interventi è riservato alle donne.

9. Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse agli interventi di politica attiva del lavoro, nel rispetto dei regolamenti comunitari, della norma nazionale di ammissibilità delle spese e delle eventuali ulteriori norme di livello nazionale e/o regionale, secondo quanto specificato nelle *Disposizioni Attuative 2009-2013* ed in particolare:

- per le Province:
 - a) costi della erogazione dei servizi;
 - b) costi connessi all'erogazione dei percorsi di politica attiva;
- per la Regione:
 - c) costi delle azioni di accompagnamento (programmazione e pubblicità, monitoraggio, valutazione).

10. Aiuti di Stato

Qualora si riscontri la possibilità che gli interventi di cui ai presenti Indirizzi Operativi si configurino come aiuto di stato, si applica quanto previsto dal paragrafo 11 delle *Disposizioni Attuative 2009-2013*.

11. Durata

I presenti Indirizzi Operativi trovano applicazione per gli interventi attivati entro il 31 dicembre 2010.

12. Criteri di ripartizione dei finanziamenti

12.1. Risorse PO CRO FSE

Per quanto riguarda le risorse del *PO CRO FSE* la modalità di riparto alle Province dei fondi per l'attuazione delle azioni a titolarità provinciale, secondo quanto previsto dalla citata d.G.R. 824/2009 di approvazione delle *Disposizioni Attuative 2009-2013*, è determinata come segue:

| Provincia | Percentuale |
|---------------|--------------|
| Genova | 60 % |
| Imperia | 10 % |
| La Spezia | 15 % |
| Savona | 15 % |
| Totale | 100 % |

12.2. Risorse l.r. 30/2008

Per quanto riguarda le risorse della l.r. 30/2008, la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2008 n.1767 ha approvato il Piano d'Azione Regionale Integrato per la crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2008, assegnando alle Province liguri risorse pari a euro 2.050.000,00 per la concessione di contributi, sia ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, sia ai soggetti in giovane età per favorire il consolidamento delle attività e delle capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo o per lo sviluppo di attività imprenditoriali.

Secondo quanto indicato al punto 5 l'applicazione dei criteri definiti al punto 13 della citata d.G.R. 699/2008 assegna alle Amministrazioni provinciali le percentuali di seguito riportate:

| Provincia | Percentuale |
|-----------|-------------|
| GENOVA | 51,84 |

| | |
|----------|--------|
| IMPERIA | 14,56 |
| LASPEZIA | 15,74 |
| SAVONA | 17,86 |
| Totale | 100,00 |

13. Finanziamenti

13.1. Risorse PO CRO FSE

Le risorse complessivamente disponibili per l'operazione ammontano a 15 milioni di euro per il biennio 2009-2010 a valere sui finanziamenti dell'Asse II - Occupabilità del *PO CRO FSE*.

Tali risorse si riferiscono al costo dell'operazione complessiva inerente sia il finanziamento delle azioni a sostegno delle competenze dei lavoratori, sia l'erogazione dell'indennità di partecipazione ai percorsi di aggiornamento delle medesime competenze.

| Provincia | Finanziamento - Asse II |
|---------------|-------------------------|
| Genova | 9.000.000,00 |
| Imperia | 1.500.000,00 |
| La Spezia | 2.250.000,00 |
| Savona | 2.250.000,00 |
| Totale | 15.000.000,00 |

13.2. Risorse l.r. 30/2008

La d.G.R. 1767/2008 ha riservato in particolare risorse per euro 1.700.000,00 per la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 30/2007.

L'importo complessivo assegnato di euro 1.700.000,00 viene pertanto così ripartito tra le Province liguri:

| Capitolo e Descrizione | Totale | Amministrazioni provinciali | | | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | Genova | Imperia | La Spezia | Savona |
| 4690 - Risorse parte corrente attività (articoli 16 e 36 L.R. 30/2008) | 1.700.000,00 | 881.384,92 | 247.465,01 | 267.535,54 | 303.614,53 |

Con la deliberazione di Giunta Regionale 5 giugno 2009 n.754 è stato approvato, su richiesta della Provincia di La Spezia in considerazione della grave crisi occupazionale del proprio territorio, il "Piano straordinario di accompagnamento e formazione on the job diretto ai lavoratori della Società SP.EL. S.r.l. ex San Giorgio", per azioni di politiche attive del lavoro finalizzate al reinserimento lavorativo di 125 dipendenti dello stabilimento SP.EL S.r.l. percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale, realizzato dalla Provincia della Spezia, autorizzando l'utilizzazione delle sopra indicate risorse pari a euro 267.535,54, già impegnate con d.G.R. 1767/2008 a favore della medesima Provincia.

Risulta conseguentemente disponibile una somma complessiva di euro 1.432.464,46 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 16 e 36 della l.r. 30/2008 così ripartita tra le Province liguri:

| Capitolo e Descrizione | Totale | Amministrazioni provinciali | | | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| | | Genova | Imperia | La Spezia | Savona |
| 4690 - Risorse parte corrente attività (articoli 16 e 36 L.R. 30/2008) | 1.432.464,46 | 881.384,92 | 247.465,01 | 0 | 303.614,53 |

Al fine di semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative, si ritiene opportuno che l'agevolazione concessa consista nel pagamento di una quota percentuale dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa prevedendo la stipula di un'apposita convenzione tra Regione, Province e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per definire le modalità di trasferimento diretto all'Istituto medesimo delle agevolazioni riconosciute alle imprese secondo quanto previsto dal comma 11 del citato articolo 36 della l.r.30/2008.

Tali importi, come sopra determinati, costituiscono lo stanziamento iniziale che verrà integrato con ulteriori risorse aggiuntive che saranno suddivisi sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione tra le Province delle risorse di cui sopra.

14. Valutazione e Monitoraggio

Secondo quanto previsto dall'*Accordo Quadro a sostegno dell'occupazione* la Regione incontrerà periodicamente le Parti sottoscrittrici del Accordo per verificare e valutare l'andamento dell'utilizzo degli interventi previsti.

La Regione si riserva, per il tramite dell'Agenzia Liguria Lavoro, di effettuare delle verifiche sulla qualità degli interventi erogati ai sensi dei presenti Indirizzi Operativi, anche mediante la rilevazione di interviste alle persone che sono state prese in carico dai Centri per l'Impiego al fine di verificare il grado di soddisfazione del servizio ottenuto.

15. Sistema Informativo

La gestione informativa degli interventi di cui ai presenti Indirizzi operativi avviene all'interno del sistema SIL_CONSOLE di cui alla Convenzione per la gestione condivisa tra Regione e Province del Sistema Informativo del Lavoro approvata con deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n.1874.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni vengano in possesso in occasione dell'espletamento dei presenti Indirizzi Operativi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

16. Informazione e Comunicazione

Gli obblighi di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate a titolo del programma e delle modalità di attuazione sono specificati nel paragrafo 21 delle *Disposizioni Attuative 2009-2013*.

Le azioni di comunicazione e informazione sono pianificate e realizzate direttamente dalla Regione nel rispetto della normativa comunitaria al fine di promuovere gli interventi nel loro complesso e di avviare i potenziali destinatari delle attività dei Centri per l'Impiego, sia cittadini che imprese, attraverso una campagna informativa specifica.

17. Disposizioni finali

La Regione potrà fornire eventuali chiarimenti o integrazioni ai presenti Indirizzi Operativi che si rendessero necessarie al fine di adeguarsi sia agli adempimenti connessi ai sistemi di gestione e controllo, sia ai documenti nazionali in fase di approvazione.